

CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUI PONTEGGI ALLESTITI PER I LAVORI DI "RESTAURO CONSERVATIVO DELLE CORSIE SISTINE NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTO SPIRITO IN SAXIA", IN ROMA. CUP - CIG

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di, nella sede della Azienda Sanitaria Locale Roma 1, presso l'ufficio di, avanti a me, dott.ssa, autorizzata a rogare, nell'interesse della Azienda Sanitaria Locale Roma 1, gli atti contrattuali, sono comparsi i signori:

a) Tanese Dott. Angelo nato a San Benedetto del Tronto(AP) il 21.07.1966, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della **Azienda Sanitaria Locale Roma 1**, (P. IVA 13664791004), con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito n 3 che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Amministrazione" o "Concedente";

E

b) Sig. nato a il, residente in che dichiara di intervenire quale Legale Rappresentante della con sede legale in, Via,, capitale sociale euro (.....) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di, partita IVA e Codice Fiscale, REA e che agisce in rappresentanza della suddetta società in virtù dei poteri conferiti con delibera del della predetta Società in data .../.../..... di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Concessionario"

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso

PREMESSO

1. che la ASL ROMA 1, con contratto del 3 agosto 2017 rep. n. 73, ha proceduto all'affidamento dell'appalto, al RTI Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l., dei lavori di *"Restauro conservativo delle Corsie Sistine nel complesso monumentale di Santo Spirito in Saxia"* sito in Roma per l'importo al netto del ribasso d'asta di € 3.659.040,00 e con un tempo per dare ultimati i lavori di 540 giorni naturali e consecutivi dalla data del 13 dicembre 2017.
2. che, con Deliberazione a contrarre n. del, la ASL ROMA 1 ha deliberato di indire una procedura di gara aperta volta all'individuazione di un soggetto ai cui affidare in concessione l'utilizzo degli spazi pubblicitari sui ponteggi allestiti per i lavori di *"Restauro conservativo delle Corsie Sistine nel complesso monumentale di Santo Spirito in Saxia"*.
3. che la Società è risultata aggiudicataria della predetta gara, giusta Deliberazione di aggiudicazione definitiva n. del in ragione dell'offerta presentata per un canone mensile di concessione pari ad €,.... (in lettere) al netto di ogni imposta e tassa, così come risulta dall'offerta stessa e dalla citata deliberazione di aggiudicazione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 **(Premesse, definizioni ed allegati)**

Le premesse anzidette e i seguenti allegati, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) Avviso;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Prospetto aree interessate;
- d) Planimetria;
- e) Tutte le dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara;
- f) Patto di integrità;
- g) Offerta del Concessionario;
- h) DUVRI;
- i) POS dell'Appaltatore (RTI Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l.), dei lavori di *"Restauro conservativo delle Corsie Sistine nel complesso monumentale di Santo Spirito in Saxia"*, a fronte del quale il Concessionario, a sua cura e spese, dovrà redigere il proprio POS secondo le indicazioni del CSE e/o del Direttore dei Lavori dell'Appalto

prima dell'avvio delle attività oggetto del presente contratto

Ai fini del presente atto, si precisa che:

- i. per spazi pubblicitari, si intendono le superfici destinate a sfruttamento pubblicitario che saranno ricavate dalla copertura dei ponteggi installati dal RTI Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l. aggiudicataria dell'appalto dei lavori di *“Restauro conservativo delle Corsie Sistine nel complesso monumentale di Santo Spirito in Saxia”*;
- ii. per canone di concessione, si intende il corrispettivo mensile riconosciuto alla ASL ROMA 1 per l'utilizzo del bene;
- iii. per appalto e/o lavori, si intende il contratto di appalto del 3 agosto 2017 rep. n. 73 dei lavori di *“Restauro conservativo delle Corsie Sistine nel complesso monumentale di Santo Spirito in Saxia”*;
- iv. per appaltatore, si intende il RTI Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l. aggiudicataria dell'appalto;
- v. per Amministrazione e/o Concedente, si intende la ASL ROMA 1;
- vi. per Concessionario, si intende il concorrente che è risultato aggiudicatario della procedura di selezione del contraente di cui in premessa.

ARTICOLO 2 (Oggetto)

La ASL ROMA 1, con il presente contratto, affida al concessionario l'utilizzo degli spazi pubblicitari sui ponteggi allestiti per i lavori di *“Restauro conservativo delle Corsie Sistine nel complesso monumentale di Santo Spirito in Saxia”* sito in Roma, Borgo S. Spirito n 3, come descritto al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3 (Spazi concessi e durata)

Gli spazi pubblicitari saranno costituiti dalle superfici ricavate nell'ambito delle coperture dei ponteggi installati dall'Appaltatore dei lavori in premessa.

La superficie utilizzabile ai fini pubblicitari è di mq. 198 totali essendo l'area espositiva concentrata sul prospetto di cui all'allegato 3 del Disciplinare di gara.

La durata della concessione è stabilita in circa 12 mesi decorrenti dalla stipula della presente convenzione e, comunque, per il tempo necessario sino all'effettiva ultimazione dei lavori.

I tempi di affissione saranno comunque subordinati alla effettiva durata dei lavori.

Il periodo di validità del contratto terminerà al completamento dei lavori.

Nel caso, per effetto del prolungamento dei lavori, sia possibile mantenere installato il manufatto per un periodo superiore al termine ipotizzato, la concessione potrà essere prorogata per il tempo corrispondente secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.

ARTICOLO 4 (Canone)

Il Concessionario, a fronte dell'utilizzo degli spazi pubblicitari di cui al precedente articolo 3, si impegna a versare l'importo contrattuale complessivo di €,.... (in lettere) oltre IVA, in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate e di uguale importo pari a €,.... (in lettere), da corrispondere entro la fine del primo mese del trimestre di riferimento, mediante versamento sul conto corrente della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL - IT 32 P 08327 03398 000000001060 La ASL ROMA 1 emetterà fattura.

Il canone sarà aggiornato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.

L'importo sarà dovuto per tutta la durata contrattuale anche in caso di mancato utilizzo degli spazi pubblicitari ovvero nel caso di ritardo nell'allestimento dei medesimi non imputabile al Concedente.

In caso di durata dei predetti lavori di appalto oltre i stimati 540 giorni è data facoltà al Concessionario di recedere dal presente rapporto concessorio dandone formale comunicazione al Concedente.

Qualora i lavori dovessero essere completati prima del periodo di 18 mesi o comunque prima del trimestre in corso, il canone mensile, dovuto dal Concessionario, verrà ricalcolato in base al numero dei mesi effettivamente trascorsi e frazionato in trentesimi relativamente all'ultimo mese.

In caso di ritardato pagamento delle rate del canone, il Concessionari sarà tenuto al pagamento al Concedente:

- i. sulle somme dovute, degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 smi;
- ii. oltre a quanto previsto alla precedente lett. (i), una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

Nel caso di proroga della concessione ai sensi dell'art. 3, il canone verrà corrisposto con le modalità di cui al comma precedente.

Il canone si intenderà al netto di ogni eventuale imposta e tassa aggiuntiva, che graverà comunque ed eventualmente sul Concessionario.

Il pagamento della rata non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni del Concessionario, qualunque ne fosse il titolo.

Fermo restando il diritto di escutere la polizza fideiussoria, il mancato pagamento di due rate consecutive dell'importo dovuto costituirà causa di decadenza della concessione e risoluzione del presente contratto, fatto salvo il diritto del Concedente di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

Con la firma del presente atto, il Concessionario si obbliga altresì a pagare al RTI Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l. aggiudicataria dell'appalto la complessiva somma di € 8.000,00 oltre IVA annue a titolo di rimborso delle spese sostenute per la predisposizione e messa a disposizione del ponteggio. I tempi e modalità di pagamento della suddetta somma sarà oggetto di separati accordi tra il Concessionario ed il sopra menzionato RTI Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l.

ARTICOLO 5 (Garanzie contrattuali)

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti, il Concessionario consegna al Concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, la polizza fideiussoria/polizza assicurativa n. rilasciata da in data del valore di € pari al valore complessivo del contratto rapportato all'intero periodo di vigenza dell'atto negoziale, salvo successive integrazioni della polizza in caso di proroga della durata dei lavori e/o della concessione.

La cauzione, in deroga a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n 50/2016, sarà svincolata solo allo scadere della concessione, previa richiesta da parte del Concessionario.

La garanzia dovrà avere i contenuti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n 50/2016 ed essere conforme allo schema tipo approvato con DM n 123/2004.

A garanzia di quanto previsto nel Disciplinare di gara, il Concessionario consegna altresì al Concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, la polizza fideiussoria/polizza assicurativa n. rilasciata da in data del valore di € 8.000,00 oltre IVA annue avente durata pari all'intero periodo di vigenza della concessione, salvo successive integrazioni della polizza in caso di proroga della durata dei lavori e/o della concessione resa in favore del RTI Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l. La predetta garanzia è conforme a quanto previsto dall'art. 103, commi 3, 4, 5 ed 11, del D.Lgs. n 50/2016. Tale garanzia sarà progressivamente svincolata a misura del pagamento degli acconti versati dal concessionario in favore del RTI. Lo svincolo sarà automatico, senza necessità di nulla osta del RTI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, delle fatture di acconto emesse dal RTI o di analogo documento, in originale o in copia autentica, quietanzati.

ARTICOLO 6 (Clausola di salvaguardia)

Il Concessionario si obbliga al rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del documento “patto di integrità”, riportato in **allegato f) dell’art 1, comma 1**, del presente contratto, quale parte integrante, sostanziale e pattizia del presente atto, pena l’applicazione nei propri confronti delle sanzioni stabilite dal menzionato patto.

ARTICOLO 7 (Esercizio dell’attività pubblicitaria)

Il Concessionario, fino alla scadenza della concessione, negli spazi ad essa affidati effettuerà la pubblicità tramite l’affissione di teli anche illuminati a propria cura e spese, sollevando il Concedente e l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall’esposizione del messaggio pubblicitario.

I teli pubblicitari dovranno simulare il rivestimento della facciata del Monumento ed il messaggio pubblicitario dovrà rispettare le dimensioni previste dai regolamenti comunali in materia.

L’attività pubblicitaria oggetto del presente contratto non potrà avere contenuti di carattere politico o partitico e deve essere effettuata esclusivamente all’interno degli spazi affidati; l’Amministrazione concedente, o chi per essa, ha facoltà di disporre, direttamente o tramite lo stesso concessionario, l’immediata rimozione della pubblicità non conforme, di quella esercitata al di fuori degli spazi consentiti o deteriorata, fatto salvo il recupero delle spese sostenute mediante l’utilizzo della cauzione giacente.

Non potranno essere inserite pubblicità contrarie alla legge e ai regolamenti comunali e la ASL potrà, a proprio insindacabile giudizio, non autorizzare i messaggi pubblicitari ritenuti contrari alle norme di legge.

ARTICOLO 8 (Installazione dei manufatti pubblicitari)

Il Concessionario è tenuto a procurarsi, a sua cura e spese, tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi eventualmente occorrenti per le operazioni di installazione, e il cambio di messaggio pubblicitario, ivi compresi i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma.

La Concessionaria potrà dar luogo alle operazioni di montaggio dei manufatti previa tempestiva comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori dell’Appalto, all’Appaltatore titolare del cantiere ed al RUP della presente Concessione.

Il Concessionario risponderà direttamente della corretta installazione e della stabilità dei teli, sollevando da ogni responsabilità per eventuali danni a terzi

la Direzione Lavori dell'Appalto, l'Appaltatore titolare del cantiere ed il RUP della presente Concessione.

Le operazioni saranno effettuate in modo da non arrecare disturbo al traffico, alla circolazione ed ai lavori che si svolgono nel cantiere e con l'approntamento di tutte le necessarie misure di prevenzione e sicurezza, secondo le vigenti norme.

La collocazione del materiale pubblicitario dovrà comunque avvenire nel rispetto, delle porzioni di superficie indicate nei prospetti in **allegato 1**, per le quali si rendono disponibili gli spazi pubblicitari e comunque previo stretto coordinamento e in sinergia con l'Appaltatore dei lavori, in qualità di responsabile dei ponteggi, nonché della Direzione Lavori dell'Appalto.

Sono a completo carico del Concessionario ogni e qualsiasi onere relativo all'installazione dei manufatti pubblicitari a regola d'arte (anche quando le condizioni di fatto dei siti fossero più onerose del previsto), gli oneri per gli eventuali allacciamenti di qualsiasi tipo, i relativi canoni d'utenza ed i consumi per tutta la durata della concessione.

ARTICOLO 9 (Prescrizioni e norme tecniche)

I teli pubblicitari devono essere prodotti con materiali specificatamente adatti allo scopo, tali da non alterare le condizioni di stabilità statica e sicurezza nel tempo delle strutture di supporto e da garantire una resistenza all'usura e agli agenti atmosferici ed inquinanti commisurata alla durata d'esposizione prevista.

La loro idoneità in tal senso sarà certificata da un Ingegnere abilitato all'esercizio della professione. Pertanto, le verifiche statiche del materiale pubblicitario che si intende affiggere nonché il rispetto delle norme di sicurezza, per la tutta la durata della concessione, sono a carico del Concessionario, il quale rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti del Concedente.

Al concessionario è consentito, a sua cura e spese anche di energia elettrica, installare ed utilizzare corpi illuminanti per migliorare la visibilità serale e notturna dei teli, sempre che ciò non arrechi disturbo o danno a terzi, che gli allacciamenti e gli impianti siano realizzati a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Concessionario, nella esecuzione dell'attività finalizzata all'utilizzo degli spazi pubblicitari, oltre alla piena osservanza del Piano di Sicurezza del Cantiere redatto per l'esecuzione dei lavori dell'Appalto, dovrà assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed osservare le norme tecniche previste in materia dalla vigente normativa.

ARTICOLO 10 (Obblighi ed oneri a carico del Concessionario)

Sono posti a carico del Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, i seguenti obblighi ed oneri:

- a) l'ottenimento di ogni autorizzazione e permesso per l'installazione e/o disinstallazione del materiale pubblicitario nonché dei relativi nulla osta e quant'altro sia previsto e posto a carico del Concessionario dalla normativa in materia urbanistico-edilizia ed ambientale nonché in materia di nuovo codice della strada e di affissioni pubblicitarie;
- b) l'affissione del materiale pubblicitario dovrà avvenire previo stretto coordinamento e sinergia con la ditta affidataria dei lavori di appalto, responsabile del posizionamento dei ponteggi, nonché con le competenti Autorità;
- c) l'affissione del materiale pubblicitario non dovrà in alcun modo interferire né sul sistema di videosorveglianza né su quello di antintrusione in funzione né sull'andamento dei lavori di appalto;
- d) il riservare alla ASL per 30 giorni solari consecutivi l'utilizzo degli spazi pubblicitari per fini istituzionali, con oneri a carico del concessionario;
- e) l'effettuazione delle attività necessarie, complementari ed accessorie all'affissione del materiale pubblicitario, fermo restando che le opere di collocazione dei ponteggi rimangono in capo alla ditta affidataria dei lavori di risanamento;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale pubblicitario per tutta la durata della concessione;
- g) l'apposizione sul materiale pubblicitario della targhetta identificativa riportante il numero e la data di rilascio e di scadenza della concessione nonché il numero della concessione comunale stessa;
- h) la sorveglianza sullo stato dei materiali pubblicitari affissi e l'eventuale tempestiva rimozione in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
- i) tutte gli oneri relativi all'affissione dei materiali pubblicitari negli spazi all'uopo dedicati;
- j) l'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti, atti del Comune di Roma.

ARTICOLO 11 (Contenuti pubblicitari)

Il Concedente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non ammettere campagne pubblicitarie in contrasto con norme di ordine pubblico, contrarie al buon costume e lesive dell'immagine della ASL, della Regione Lazio e/o di altre istituzioni pubbliche e/o private.

A tale scopo, è previsto che le campagne pubblicitarie siano preventivamente

autorizzate dalla ASL.

La ditta concessionaria dovrà presentare al RUP e, per conoscenza, alla ASL, i bozzetti creativi con l'indicazione del periodo di affissione almeno 10 giorni prima della medesima. Il RUP procederà ad autorizzarne l'affissione entro 4 giorni, anche attraverso il principio del silenzio assenso.

Resta inteso che il Concedente ha facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità già affissa e, in caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito al Concessionario di tutte le spese relative.

ARTICOLO 12 (Disponibilità e idoneità delle superfici)

Il Concedente, con il presente contratto consente al Concessionario l'utilizzo delle superfici destinate alla collocazione del materiale pubblicitario. Le parti convengono che le predette superfici, così come indicate in **allegato 2**, sono pienamente idonee all'uso convenuto per l'attività di cui al precedente articolo 2.

Il Concedente resta esonerato da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative.

ARTICOLO 13 (Manutenzione e pulizia)

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, garantirà, a propria completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione del materiale pubblicitario e dei manufatti sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, assicurando sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere straordinario, comportanti anche la eventuale sostituzione, totale o parziale, del materiale che risulti usurato o ammalorato anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore.

Ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria o straordinaria sarà contestata a mezzo di raccomandata A.R. dal Concedente e il Concessionario sarà tenuto a provvedervi immediatamente.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti ai commi precedenti, il Concedente procederà ad escutere la fidejussione indicata nel precedente articolo 5 (garanzie contrattuali) fino alla concorrenza degli importi dovuti.

ARTICOLO 14 (Modifica, sospensione e revoca dell'affidamento)

Il Concessionario prende espressamente atto ed accetta che il Concedente si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente o revocare la presente concessione, in tutto o in parte, per sopravvenute esigenze istituzionali della ASL e/o di Autorità terze nonché per sopravvenuti motivi di igiene, sicurezza, pubblico interesse e di pubblica sicurezza, con congruo preavviso ed in qualsiasi momento.

ARTICOLO 15

(Decadenza dell'affidamento in concessione e risoluzione del contratto)

Oltre alle altre ipotesi di decadenza previste altrove nel presente contratto e/o negli atti di gara e fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare, quando:

- a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n 50/2016;
- b) il concedente ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nessun indennizzo e/o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concedente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art 1456 c.c. in presenza di uno dei seguenti inadempimenti:

- a) mancata corresponsione di n. 2 (due) rate trimestrali della somma pattuita per l'intero periodo di concessione;
- b) reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola ovvero degli obblighi ed oneri posti a carico del Concessionario dalla presente concessione;
- c) mancata effettuazione della corretta manutenzione del materiale affisso;
- d) mancato, tempestivo e corretto, versamento dell'imposta sulla pubblicità e degli altri tributi comunali dovuti;
- e) fallimento del Concessionario;
- f) qualora nei confronti del Concessionario sia stata accertato che la qualificazione alla gara è avvenuta per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- g) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n 50/2016;
- h) qualora il Concessionario non sia in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e non provveda a sanarli;

- i) ripetuti e reiterati inadempimenti alle disposizioni del Direttore dei Lavori dell'Appalto e/o del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'Appalto;
- j) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- k) sub affidamento abusivo e/o non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- l) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dell'Appalto;
- m) irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- n) gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza.

Il Concessionario sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni e del maggior danno.

Nell'ipotesi di cui alla lettera e), g), k) ed m), la risoluzione dal contratto si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento ovvero di accertamento della causa di risoluzione.

Nelle altre ipotesi, il Concedente, previa contestazione degli addebiti, inviterà per iscritto il Concessionario inadempiente a formulare entro 15 giorni le ragioni poste a giustificazione del proprio comportamento. Qualora entro il citato termine, il Concessionario non formuli alcuna giustificazione ovvero il Concedente ritenga le giustificazioni comunicate non fondate e/o non accoglibili, il Concedente stesso intimerà per iscritto al Concessionario di adempiere e/o di cessare la condotta inadempiente entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto ulteriore termine, il contratto di concessione sarà risolto.

Il Concedente, a seguito della risoluzione di cui alle lettere precedenti, non sarà tenuto, a qualsiasi titolo, al rimborso di quanto pagato dal Concessionario, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché né sarà tenuto a rimborsare oneri o spese a terzi né al subentro nelle obbligazioni assunte dal Concessionario.

La risoluzione del contratto comporta, a carico del Concessionario, l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento danni anche nella voce del maggior danno. A tal fine, il Concedente si rivarrà su eventuali somme spettanti al Concessionario e comunque sulla garanzia da quest'ultimo prestata, ai sensi di quanto disposto nel presente contratto, salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario stesso.

Nei casi di cui ai commi che precedono, entro i 10 giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario della comunicazione di risoluzione del

Contratto, il Concessionario dovrà provvedere, senza poter opporre eccezioni di sorta, cui espressamente rinuncia, allo sgombero immediato degli impianti pubblicitari installati. In difetto, il Concedente avrà diritto di procedere allo sgombero in danno ed a spese del Concessionario anche ai sensi dell'articolo 1690, comma 2, cod. civ. In ogni caso, le parti convengono che il mancato sgombero, nel termine di cui al presente comma dovrà intendersi senz'altro quale spoglio illegittimo ai danni del Concedente, al quale le parti conseguentemente riconoscono la legittimazione all'esperimento dell'azione di cui all'articolo 1168 cod. civ. Resta, comunque, inteso che, nell'ipotesi di mancato tempestivo sgombero - salvo, comunque, il diritto al risarcimento del maggior danno - si applicherà, a carico del Concessionario, una penale dello 0,5% del Corrispettivo per ogni giorno, con espressa facoltà del Concedente di escussione della cauzione definitiva.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite dal Concessionario, saldate.

ARTICOLO 16 (Recesso)

Il recesso dal contratto da parte del Concessionario non è consentito.

Il Concedente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento. Il Concessionario espressamente dichiara di rinunciare ora per allora a sollevare eccezione di sorta e/o domanda di risarcimento, mancato utile, danno precontrattuale ed in generale ogni ulteriore compenso e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c. e di qualsiasi altra disposizione normativa e/o regolamentare.

ARTICOLO 17 (Responsabilità del Concessionario)

Resta ad esclusivo carico del Concessionario ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno arrecato e contestato da terzi derivante dall'attuazione della concessione in oggetto.

Si evidenzia che il Concessionario:

- a) è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate per lo svolgimento delle attività inerenti allo sfruttamento degli spazi pubblicitari. È fatto carico allo stesso di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;
- b) provvederà all'affissione del materiale pubblicitario, in stretto coordinamento e sinergia con la ditta appaltatrice dei lavori e con la Direzione Lavori dell'appalto, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità civile o penale che dovesse derivare dalle attività di affissione.

A tal fine, il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente e l'Appaltatore da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi.

A copertura della responsabilità per i danni di cui al comma precedente, il Concessionario alla firma del presente contratto presenta la polizza assicurativa n..... stipulata con la, a copertura di tutti i rischi, per un massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00, con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata della permanenza dei manufatti pubblicitari sui ponteggi del cantiere.

ARTICOLO 18

(Obblighi verso il personale dipendente)

Il Concessionario dovrà osservare nei riguardi del personale impiegato tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi provinciali/aziendali, normativi, previdenziali ed assicurativi disciplinati dai rapporti di lavoro della categoria.

Il Concessionario, inoltre, provvedere a proprie spese e cura all'osservanza delle disposizioni legislative in materia di previdenza, assistenza sanitaria e antinfortunistica del personale impiegato nel servizio in questione e comunicare gli estremi delle posizioni in essere presso gli Enti pubblici preposti alla tutela dei lavoratori.

Il Concessionario sarà responsabile dell'osservanza da parte degli operatori e delle figure professionali delle norme prevenzionistiche necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori, in particolare esso sarà tenuto alla rigorosa osservanza, per quanto di sua competenza, delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs n. 81/08 che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Il Concessionario dovrà altresì comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs n 81/08 sopra richiamato.

Il Concessionario regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. Il Concessionario è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano il Concessionario anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

Il Concessionario si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge.

Sono a carico del Concessionario tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR n°1124/65 e s.m.i..

In nessun caso, può configurarsi e/o sorgere dal presente contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né determinato.

Il personale addetto alle attività di concessione deve essere regolarmente assunto dal Concessionario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con il Concessionario medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, l'ASL Roma 1 provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Impresa.

Nel caso di sub affidamento consentito o altro subcontraente ai sensi della normativa vigente, il Concessionario risponderà ugualmente di tali obblighi.

ARTICOLO 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il Concessionario provvederà a far accreditare gli importi derivanti dalla Concessione a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva): a favore della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL presso la banca con le seguenti coordinate: c/c IBAN IT 32 P 08327 03398 000000001060; nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato: C.F.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto dal Concedente, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte del Concessionario agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. In tale ipotesi, il Concessionario provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

Il Concessionario si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, ANAC).

ARTICOLO 20 (Adempimenti Legge anticorruzione)

Il Concessionario con la firma del presente contratto assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30

marzo 2001 n. 165.

ARTICOLO 21 (DUVRI)

Il DUVRI redatto dalla U.O.C. Risk Management della ASL Roma 1 è **allegato sub 7** al presente contratto.

Il Concessionario è obbligato nei termini indicati al precedente art 1 a presentare per l'intera Concessione un Piano Operativo di Sicurezza (POS), ed eventuali aggiornamenti che saranno consegnati al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione dell'Appalto.

ARTICOLO 22 (Spese contrattuali)

Le parti convengono che le spese di registrazione e le imposte di bollo del presente contratto, dovute nella misura prevista dalle vigenti norme sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 23 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le parti autorizzano il reciproco trattamento dei dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 24 (Foro competente)

Il presente atto è regolato ed interpretato in conformità alla legge italiana in materia di concessione di utilizzo di beni pubblici.

Le Parti danno atto che tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse con riferimento ed in relazione all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione del presente atto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 25 (Clausola finale)

Il presente atto redatto in unico originale consta di 16 pagine, 25. articoli e dei n. 7 seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto unitamente ai documenti citati all'art. 1 che restano parte del contratto anche se non materialmente allegati:

1. Disciplinare di gara;
2. Prospetto aree interessate;

3. Planimetria;
4. Tutte le dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara;
5. Patto di integrità;
6. Offerta del Concessionario;
7. DUVRI.

La presente scrittura unitamente agli allegati viene letta, approvata e sottoscritta.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante ASL Roma 1

Il Concessionario

Dott. Angelo Tanese

L'Ufficiale Rogante

Ai sensi e per gli affetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si accettano espressamente le seguenti clausole: ARTICOLO 1 (Premesse, definizioni ed allegati), ARTICOLO 2 (Oggetto), ARTICOLO 3 (Spazi concessi e durata), ARTICOLO 4 (Canone), ARTICOLO 5 (Garanzie contrattuali), ARTICOLO 6 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 7 (Esercizio dell'attività pubblicitaria), ARTICOLO 8 (Installazione dei manufatti pubblicitari), ARTICOLO 9 (Prescrizioni e norme tecniche), ARTICOLO 10 (Obblighi ed oneri a carico del Concessionario), ARTICOLO 11 (Contenuti pubblicitari), ARTICOLO 12 (Disponibilità e idoneità delle superfici), ARTICOLO 13 (Manutenzione e pulizia), ARTICOLO 14 (Modifica, sospensione e revoca dell'affidamento), ARTICOLO 15 (Decadenza dell'affidamento in concessione e risoluzione del contratto), ARTICOLO 16 (Recesso), ARTICOLO 17 (Responsabilità del Concessionario), ARTICOLO 18 (Obblighi verso il personale dipendente), ARTICOLO 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari), ARTICOLO 20 (Adempimenti Legge anticorruzione), ARTICOLO 21 (DUVRI), ARTICOLO 22 (Spese contrattuali), ARTICOLO 23 (Trattamento dei dati personali), ARTICOLO 24 (Foro competente) e ARTICOLO 25 (Clausola finale).

Il Concessionario

L'Ufficiale Rogante